

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4078 del 04/09/2019
Oggetto	Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da campo pozzi in comune di Castelfranco Emilia (MO) - ATERSIR - Pratica MO99A0008
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4201 del 04/09/2019
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno quattro SETTEMBRE 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A.); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "*Progetto Demanio Idrico*") e delega con protocollo PG/2019/1828 del 08/01/2019 (delega delle funzioni afferenti alle grandi derivazioni);

PRESO ATTO

- della domanda, presentata all'interno del procedimento di valutazione di impatto ambientale avviato in data 22/11/2007, con cui l'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Modena

(ATO4) ha richiesto la concessione in sanatoria di derivazione d'acque pubbliche per uso acquedottistico dalle falde sotterranee, nel Comune di Castelfranco Emilia, in Provincia di Modena, ai sensi dell'art. 6 r.r. 41/2001 (cod. MO99A0008);

- che secondo la L.R. n. 23 del 23/12/2011 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente” per le funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato già esercitate dalle Autorità d'ambito è costituita Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), che subentra nei rapporti attivi e passivi delle soppresse Agenzie d'Ambito;
- che gli obblighi di pubblicazione, come da art. 10 del RR 41/2001, sono stati assolti con gli avvisi pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna sul BURERT n 184 del 19/12/2007;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo dell'istruttoria di valutazione di impatto ambientale dalla quale emergono i seguenti dati, relativi all'istanza di concessione di acque sotterranee:

- il prelievo avviene mediante nove pozzi esistenti situati al foglio 52 mappali 42 – 47 – 48 – 145 – 148 – 444 nel Comune di Castelfranco Emilia (MO);
- la portata massima di esercizio è pari a 220 l/s;
- il volume d'acqua minimo emungibile è pari a 6.842.783 mc/anno;
- la risorsa è destinata all'uso idropotabile;

PRESO ATTO che nell'ambito dell'istruttoria di valutazione di impatto ambientale (chiusura della conferenza di servizi e firma del rapporto ambientale del 24/07/2019) sono stati acquisiti i pareri degli enti interessati alla concessione di derivazione di acqua pubblica, e cioè l'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, la Provincia di Modena, il Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna (STRAAAF) e l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena;

VALUTATO ammissibile il rilascio della concessione di derivazione alle seguenti condizioni, in aderenza alle risultanze della conferenza dei servizi:

- portata massima prelevabile complessivamente da 9 pozzi pari a 220 l/s;
- volume massimo derivabile pari a 6.500.000 mc/anno;
- andranno installati e tenuti in regolare stato di manutenzione idonei dispositivi per la misurazione sia delle portate massime derivate dai singoli pozzi sia del volume complessivo annuo derivato, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs n.152/06. I dati provenienti da tale monitoraggio quantitativo dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno al Servizio Tutela Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici e ad ARPAE Direzione Tecnica;
- dovrà essere presentato al Servizio Tutela Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici, per approvazione, entro 3 mesi dal provvedimento di VIA, lo schema relativo all'attuale ubicazione dei dispositivi atti a misurare i quantitativi prelevati;
- dovrà essere presentato ad ARPAE Direzione Tecnica, per approvazione, apposito progetto per la dismissione dei pozzi 1, 2, 3, 4;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno in corso, risultando in regola con le annualità pregresse;
- è esente dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori secondo l'art. 8 della LR 2/2015;

DATO ATTO che il prelievo dei pozzi oggetto di concessione si è potuto esercitare continuativamente e legittimamente a seguito della presentazione della domanda di concessione in sanatoria, ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.P.R. 238/99 e dell'art. 23 del D.Lgs 152/99;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi alla concessione cod. MO99A0008;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi idrici e i Rifiuti (ATERSIR), c.f. 91342750378, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, cod. MO99A0008, come di seguito descritta:

- prelievo da esercitarsi mediante nove pozzi con le caratteristiche descritte in disciplinare;
- ubicazione del prelievo: Comune di Castelfranco Emilia (MO), su terreno censito al fg. n. 52 mappali nn. 42 – 47 – 48 – 145 – 148 – 444;
- destinazione della risorsa ad uso consumo umano;
- portata massima derivabile complessivamente pari a 220 l/s, distinta per i singoli pozzi come da disciplinare allegato;
- volume d'acqua massimo derivabile pari a 6.500.000 mc/anno;

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2048;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 03/09/2019;

4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2019 in 4.658,68 euro, dando atto che lo stesso è già stato versato;

5. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;

7. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

8. di dare atto che il presente provvedimento acquista efficacia dalla data di adozione della deliberazione di valutazione di impatto ambientale;

9. di dare atto che il concessionario è tenuto alla registrazione fiscale del presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, risultando l'imposta di registro superiore ad euro 200,00, ai

sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986, stabilendo che il concessionario inoltri a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;

10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;

11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Unità Progetto Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi idrici e i Rifiuti (ATERSIR), c.f. 91342750378 (cod. MO99A0008).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

La derivazione avviene tramite 9 pozzi ubicati nel Comune di Castelfranco Emilia (MO), su terreni nella disponibilità all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, con le seguenti caratteristiche, risultanti agli atti dell'Amministrazione e di seguito sinteticamente riportate:

Pozzi	Profondità [m]	UTM RER X	UTM RER Y	Foglio	Mappale	Filtri
Pozzo 5	103,00	664507	940439	54	444	86,4-87,6
Pozzo 6	87,10	664460	940514	54	148	80-86
Pozzo 7	94,80	664601	940641	54	444	84,5-90,6
Pozzo 10	93,00	664481	940779	54	47	88,8-91,6
Pozzo 11	96,70	664376	940671	54	48	85,5-88,3
Pozzo 12	103,00	664402	940809	54	47	87,3-93,1
Pozzo 13	107,00	664288	940893	54	42	87,2-92,9
Pozzo 14	88,00	664339	940850	54	47	81,5-85,5
Pozzo 15	90,00	664589	940637	54	145	77,5-87,5

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso consumo umano.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a 220 l/s e nel limite di volume complessivo pari a 6.500.000 mc/anno. La portata complessiva è così distinta nei singoli pozzi:

Pozzi	Pozzo 5	Pozzo 6	Pozzo 7	Pozzo 10	Pozzo 11	Pozzo 12	Pozzo 13	Pozzo 14	Pozzo 15
Portata (l/s)	10	30	30	10	20	25	25	40	50

3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno per assicurare acqua ad uso potabile ad un bacino di utenza costituito dai comuni di Finale Emilia, Nonantola, Ravarino, Crevalcore e Sant'Agata Bolognese.

4. Il prelievo avviene dal corpo idrico sotterraneo Conoide Panaro - confinato superiore, identificato con codice 0410ER-DQ2-CCS.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. In mancanza l'amministrazione dovrà procedere all'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2048.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOKA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare a tenere in regolare stato di manutenzione idonei dispositivi per la misurazione sia delle portate massime derivate dai singoli

pozzi sia del volume complessivo annuo derivato, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs n. 152/06 e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno al Servizio Tutela Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici e ad ARPAE Direzione Tecnica. Il concessionario dovrà presentare al Servizio Tutela Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici, per approvazione, entro 3 mesi dall'approvazione del provvedimento di VIA, lo schema relativo all'attuale ubicazione dei dispositivi atti a misurare i quantitativi prelevati. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione

dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. Responsabilità del concessionario – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

9. Ulteriori prescrizioni: si riportano di seguito le principali prescrizioni derivanti dal Rapporto Ambientale:

- il concessionario dovrà presentare idonea relazione afferente agli interventi condotti relativamente alla ricerca delle perdite e alla loro riduzione nella rete acquedottistica a servizio del territorio di cui alla procedura in oggetto, evidenziando come tali interventi rientrino nel programma predisposto dallo stesso. Tale relazione dovrà essere trasmessa al Servizio Tutela Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici e ad ARPAE Direzione Tecnica entro 12 mesi dall'approvazione del provvedimento di VIA;
- con riferimento ai pozzi 1, 2, 3 e 4, per i quali è prevista la dismissione, il concessionario dovrà presentare per approvazione apposito progetto ad ARPAE Direzione Tecnica.

ARTICOLO 7 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.